

"tà di opinione anche con l'Avvocatura dello
 " Stato è solo quella, non della applicabilità
 " della legge n. 74 all'IRBA, ma dell'ostacolo
 " che farebbe a tale applicabilità l'art. 20 del
 " nostro Statuto.

" Noi non siamo della stessa opinione.
 " Ma è evidente che, accettando la opinione
 " altrui, non possiamo che stare nei limiti
 " di una rimozione del (presunto) ostacolo,
 " cioè, nei limiti di una deroga al
 " principio dell'art. 20, da prospettarsi in vi-
 " sta della legge.

" Il Comitato, nel farvi la sua propo-
 " sta, ha poi considerato anche l'aspetto del
 " la espedienza, per così dire, nell'approvazio-
 " ne della riforma dello Statuto: e ciò sem-
 " pre ai fini della praticità nella risoluzio-
 " ne del caso.

" È opinione autorevole - e da noi con-
 " divisa - che, trattandosi di "riforma" dello
 " Statuto si prosa e si debba seguire quan-
 " to letteralmente stabilisce l'art. 8 del R.D.L.
 " 29 aprile 1923, n. 966.

" Secondo, infatti, tale articolo " il
 " Consiglio di amministrazione delibera